



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività Economiche Consumatori
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 50 del 20/7/2010

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - Ditta [redacted] di [redacted] con sede in [redacted] alla Via [redacted]

L'anno 2010 addì 15 luglio del mese di luglio in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	X	
Erriguez Giuseppe - Esperto		X
Ignone Antonio - Esperto	X	
Leone Cosimo - OO.SS.		X
Merchich Giovanni - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto		X
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS		X
Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro		X
Vox Elisabetta - Direzione Uff. Regionale INAIL	X	

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

-
- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Visto il D.M. 37/2008;
- Vista la deliberazione di G.R. n. 453/2010;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Taranto;
- Vista la relazione istruttoria;

Considerato che:

In data 9.3.2010, la ditta [REDACTED] di [REDACTED], con sede in [REDACTED] alla [REDACTED] comunicava alla C.P.A. di Taranto, l'avvio dell'attività in forma artigiana, a far data dal 2.3.2010, di installazione impianti di cui all'art. 1, lett. A e B del D.M. 37/2008;

A seguito della denuncia di tale evento, veniva disposta l'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane a far data dall'1.3.2010, provvedendo a darne comunicazione alla competente Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Nella seduta dell'8.4.2010, la Commissione deliberava di confermare l'iscrizione per la lett. A, escludendo gli impianti contro le scariche atmosferiche, e la lett. B escludendo gli impianti elettronici in genere, pertanto modificava l'esercizio delle attività iscritte all'Albo Imprese Artigiane;

La decisione veniva notificata all'interessato con nota n. 9714 del 12.4.2010, accusata in ricezione in data 15.4.2010;

In data 11.6.2010, l'avv. [REDACTED] in nome e per conto della ditta [REDACTED], proponeva ricorso a questa Commissione, motivando in diritto la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis della L. 241/90, introdotto dall'art. 6 della L. 15/2005, e la falsa applicazione dell'art. 1 e 2 del D.M. 37/2008;

Ritenuto che:

In relazione al primo motivo di opposizione, la questione appare infondata. Infatti, l'art. 10 bis della Legge n. 241/90, aggiunto per effetto dell'art. 6 della L. 15/2005, prevede che "Nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti il motivo che ostano all'accoglimento della domanda... omissis".

Come ben dice l'avv. [REDACTED] nella esposizione del fatto, "con **denuncia di inizio attività** il Sig. [REDACTED] **denunciava l'inizio dell'attività...**".

Orbene, l'art. 28 della L.R. n. 1 del 19.2.2008, detta le norme in materia di semplificazione delle procedure di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, in particolare il comma 1 stabilisce che il procedimento di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, già disciplinato dagli artt. 15 e 16 della L.R. n. 6/05, è sostituito da una **Comunicazione** del legale rappresentante dell'impresa al competente Ufficio della Commissione Provinciale per l'Artigianato presso cui è istituito l'Albo, in attuazione dell'art. 9 – comma 7 – del D.L. n. 7/07, convertito con Legge n. 40/07, recante le modalità di presentazione da parte degli interessati della Comunicazione Unica per la nascita di nuove imprese.

La comunicazione è un'autocertificazione dell'interessato che attesta fatti e qualità personali.

Alla D.I.A. non si applica l'art. 10bis della L. 241/90.

Come chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, "per effetto della previsione della D.I.A. la legittimazione del privato all'esercizio dell'attività non è più fondata, infatti, sull'atto di

consenso della P.A., secondo lo schema "norma-potere-effetto", ma è una legittimazione *ex lege*, secondo lo schema "norma-fatto-effetto", in forza del quale il soggetto è abilitato allo svolgimento dell'attività direttamente dalla legge, la quale disciplina l'esercizio del diritto eliminando l'intermediazione del potere autorizzatorio della P.A.

A seguito della denuncia, il soggetto pubblico verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. Gli unici provvedimenti rinvenibili nella fattispecie sono quelli meramente eventuali che la P.A. può emanare nel termine di legge per impedire la prosecuzione dell'attività o per imporre la rimozione degli effetti. La d.i.a., in definitiva, è un atto di un soggetto privato e non di una pubblica amministrazione, che ne è invece destinataria".

Nella fattispecie, la Comunicazione di inizio, modificazione o cessazione dell'attività, presentata dal legale rappresentante dell'impresa, non può ritenersi "istanza di parte" in quanto questo istituto presuppone un provvedimento amministrativo autorizzatorio; la Commissione Provinciale per l'artigianato, esercita invece, un controllo sui requisiti che la legge richiede per l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane e dichiarate nella comunicazione, dal soggetto interessato.

tutto questo aggiungasi che l'art. 117 Costituzione, così come modificato dalla Legge Costituzionale 18.10.2003, n. 3, sancisce: "*Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato*";

la iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane, è disciplinata dalla L.R. n. 6/2005, e dall'art. 28 della L.R. n. 1/2008, nonché dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1458/2008 recante "*Semplificazione delle procedure di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane - Direttive generali recanti le norme di attuazione delle procedure previste dall'art. 28 della Legge regionale 19 febbraio 2008, n. 1*".

Il ricorrente veniva iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane per le lettere richieste ma, successivamente la Commissione Provinciale per l'Artigianato, verificando la documentazione a supporto della Comunicazione, non ha ritenuto che lo stesso fosse in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attività di installazione impianti contro le scariche atmosferiche e impianti elettronici in genere, pertanto modificava con proprio provvedimento, l'iscrizione delle attività.

Dalla documentazione prodotta a corredo del ricorso invece, si riscontra che il sig. [REDACTED] ha svolto attività di impianti elettronici in genere, in quanto si ritiene che, come anche da perizia allegata, tutti gli impianti di installazione di reti LAN, sono classificabili come impianti elettronici in quanto sono alimentati a tensione inferiore a 50 Volts in corrente alternata e 120 Volts in corrente continua.

Non risulta documentata in atti, alcuna attività di installazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.

Questa Commissione ritiene quindi che sia da confermare l'esclusione dell'installazione degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, per quanto riguarda l'art. 1 lett. A) D.M. 37/2008, mentre è stato dimostrato l'esercizio dell'attività di installazione impianti elettronici in genere, facenti parte della lett. B) del medesimo art. del D.M. 37/2008.

Confermata la relazione istruttoria

P.Q.M.

A voti unanimi resi nei modi di legge



DELIBERA

- Di accogliere parzialmente il ricorso proposto dall'Avv. [redacted] in nome e per conto della ditta [redacted] di [redacted] con sede in [redacted] alla Via [redacted] confermando l'eliminazione dell'installazione impianti di protezione contro le scariche atmosferiche dalla Lett. A dell'art. 1 del D.M. 37/2008, che risulterà limitata per assenza di documentazione a supporto della richiesta, senza nessuna limitazione invece la lett. B) del medesimo articolo del D.M. 37/2008.

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente provvedimento è composto di n. quattro facciate.

Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastroianni)

Il Presidente

(Dott. Francesco Severo)

